

- (2) L'impegno di cui sopra deve essere considerato come valido anche in tutti i territori posti sotto il protettorato di Sua Maestà il Re di Gran Bretagna, d'Irlanda e dei territori Britannici d'oltremare, Imperatore dell'India, e per i seguenti territori, nei riguardi dei quali essa ha accettato mandati in nome della Società delle Nazioni e cioè Palestina, Tanganika, Cameroon sotto mandato Britannico, territorio del Togo sotto mandato britannico (amministrato dal Governo di Sua Maestà nel Regno Unito), Nuova Guinea (amministrato dal Governo di Sua Maestà nella Federazione Australiana), Samoa Occidentale (amministrato dal Governo di Sua Maestà nella Nuova Zelanda), Africa Sud-Occidentale (amministrata dal Governo di Sua Maestà nell'Unione dell'Africa Meridionale) e Nauru (attualmente amministrata dal Governo di Sua Maestà nella Federazione Australiana).
- (3) Dalla data della presente nota tutti i sudditi britannici che arrivano per via d'aria come membri del personale di un aereo mobile in servizio nelle linee aeree regolari britanniche, e registrato in qualsiasi territorio, protettorato di Sua Maestà il Re di Gran Bretagna, d'Irlanda e dei territori Britannici d'oltremare, Imperatore dell'India, o mandato ad Essa affidato, compreso fra quelli sopra menzionati, avrà accesso in Italia e nelle Colonie Italiane di Libia, Eritrea e Somalia Italiana, e nei territori dipendenti dall'Italia nelle Isole dell'Egeo, esibendo, in vece dei passaporti nazionali, certificati di competenza e licenze redatte conformemente al modulo allegato.
- (4) Il presente accordo non modifica le condizioni relative all'obbligo del visto eventualmente esistente per i territori di cui sopra.
- (5) Le disposizioni dell'accordo non esimono coloro che siano in possesso di uno dei certificati redatti secondo i moduli acclusi, dall'obbligo di conformarsi ai regolamenti di immigrazione in vigore nel luogo di arrivo.

2. Gli effetti dell'accordo, per ciò che concerne il Canada sono limitati alle persone che rientrano nelle classi dei non immigranti come indicate nel "Canadian Immigration Act," e, in tutti i casi, alle persone che non sono considerate immigranti non ammessi in base alle disposizioni in vigore nel luogo di arrivo.

3. La presente nota e quella di Vostra Eccellenza sopra indicata saranno considerate come facenti prova dell'accordo raggiunto.

La prego gradire, &c.

A. C. BORDONARO.

The Right Honourable
ARTHUR HENDERSON,
Foreign Office.

(Translation)

ITALIAN EMBASSY, April 13, 1931.

Sir,
With reference to your Excellency's note of to-day's date, I have the honour to state on behalf of the Italian Government that they agree to the following provisions as constituting an agreement on a reciprocal basis between the Government of His Majesty the King of Italy, on the one hand, and His Majesty's Governments in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Canada, the Commonwealth of Australia, New Zealand and the Union of South Africa and the Government of India, on the other hand:—